

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1726

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e gli affari regionali

(PALADIN)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

(V. Stampato Camera n. 3188)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) il 16 dicembre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1993*

Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali,
e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni
dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. Il comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

«4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne

dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la Regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Supplenza*). - 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16».

Art. 4.

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18

gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: «del-
l'interessato» sono inserite le seguenti:
«venga meno l'efficacia della misura coerci-
tiva di cui al comma 4-*bis*, ovvero».